



Comune *di* Spoleto
Direzione Politiche della Viabilità

Regolamento istitutivo del fondo di assistenza e previdenza complementare

Il “Regolamento istitutivo del fondo di assistenza e previdenza complementare” è stato adottato dalla Giunta Comunale con la deliberazione n° 234 del 10 luglio 2007.



Regolamento istitutivo del fondo di assistenza e previdenza complementare

Il “*regolamento*”, ai sensi dell’articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni, è stato adottato dalla giunta comunale con deliberazione n° 234 del 10 luglio 2007.

Il **18 marzo 2009** si è proceduto ad un coordinamento formale del testo. Il testo coordinato è stato redatto e ripubblicato a cura della segreteria generale - nell’ambito dell’attività di rilevazione e catalogazione degli atti normativi comunali - al solo fine di agevolare la leggibilità dell’opera secondo criteri uniformi di redazione valevoli per tutti gli atti normativi dell’ente. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti deliberativi che hanno adottato e modificato le norme regolamentari.

In sede di coordinamento formale del testo normativo adottato si è rilevato un errore materiale nella numerazione degli articoli successivi al 6. L’ufficio drafting normativo ha corretto la numerazione medesima al fine di agevolare la lettura e l’applicazione del regolamento.

L’ufficio coordinamento normativo

Il vice segretario generale

Dott. Vincenzo RUSSO

Articolo 1 – Istituzione	3
Articolo 2 – Finalità.....	3
Articolo 3 – Destinatari del fondo	3
Articolo 4 – Forme di previdenza complementare	3
Articolo 5 – Forme di assistenza complementare.....	3
Articolo 6 – Commissione Tecnica – Costituzione – Funzioni.....	3
Articolo 7 – Finanziamento del fondo	3
Articolo 8 – Prestazioni previdenziali	4
Articolo 9 – Cessazione delle condizioni di contribuzione dell’Ente.....	4
Articolo 10 – Contribuzione del dipendente	4
Articolo 11 – Prestazioni previdenziali.....	5
Articolo 12 – Trasferimento delle risorse al fondo di comparto	5



Articolo 1 - Istituzione

1. E' istituito il Fondo di previdenza e assistenza a favore del personale del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Spoleto.

Articolo 2 - Finalità

1. Il Fondo è privo di personalità giuridica, non ha fini di lucro e persegue, con moderni indirizzi ed in modo organico, la previdenza a favore del personale del Corpo di Polizia Municipale:

a) in particolare il presente regolamento disciplina le modalità attuative di dette forme di assistenza e previdenza integrativa.

Articolo 3 - Destinatari del fondo

1. Del fondo di assistenza e previdenza integrativa usufruiscono tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale del Comune, con contratto a tempo indeterminato. Vengono esclusi dalla fruizione del fondo gli appartenenti al Corpo nei seguenti casi:

a) durante il periodo di aspettativa senza assegni richiesta dal dipendente;

b) durante il periodo di sospensione dal servizio con privazione o meno della retribuzione.

Articolo 4 - Forme di previdenza complementare

1. Le forme di previdenza complementare vengono realizzate mediante adesione a strumenti assicurativi, bancari o di società di gestione del risparmio, costituiti in fondi pensioni aperti, F.I.P. o P.I.P. (Fondi Pensione Individuale - Piani Pensione Individuale), assicurazioni sulla vita e prodotti assicurativi similari consentiti dalla legge.

2. Gli strumenti previdenziali sono selezionati secondo le procedure previste dal regolamento contratti dell'ente.

Articolo 5 - Forme di assistenza complementare

1. Le forme di assistenza integrativa vengono realizzate mediante adesione a polizze assicurative sugli infortuni derivanti dal servizio.

Articolo 6 - Commissione Tecnica - Costituzione - Funzioni

1. E' costituita un'apposita Commissione Tecnica di cui fanno parte i seguenti componenti:

a) il Comandante del Corpo, in qualità di Presidente;

b) due appartenenti al Corpo eletti, a scrutinio segreto, dal personale del Corpo;

c) un dipendente con funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto, nominato dal Comandante del Corpo.

La Commissione Tecnica nomina il Vice Presidente che sostituisce in caso di assenza o di impedimento il Presidente. La stessa Commissione è convocata dal Presidente.

2. La Commissione ha funzioni propositive, di vigilanza e verifica; in particolare vigila su tutti gli investimenti attuati e predispone entro il 31 marzo di ogni anno una relazione, che deve essere resa pubblica, con cui il personale viene informato delle scelte fatte nonché dell'andamento degli investimenti effettuati l'anno precedente.

Articolo 7 - Finanziamento del fondo

1. Il Fondo di cui al precedente articolo 1 è finanziato:

a) con i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie delle violazioni accertate al vigente Codice della Strada da parte del personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Spoleto, con una quota determinata annualmente dalla Giunta Municipale in misura non



inferiore ad €*1.000,00 per ciascun appartenente al Corpo;

- b) da eventuali altre leggi;
- c) da eventuali contributi, sovvenzioni o donazioni di enti pubblici;
- d) contribuzioni volontarie.

2. La quota complessiva è destinata per un minimo dell'80% alla previdenza integrativa, salvo quanto diversamente stabilito dall'articolo 9, comma 2, e per la restante parte all'assistenza complementare.

3. L'Ente iscriverà le risorse finanziarie necessarie nel proprio bilancio annuale individuando apposito capitolo di spese; la Direzione Risorse Finanziarie provvederà ad impegnare e liquidare le risorse disponibili in favore degli Istituti Assicurativi o Bancari selezionati ed a curare la gestione delle relative convenzioni.

4. La somma destinata ad ogni appartenente del Corpo in servizio a tempo indeterminato che alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento sia in possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986 n° 65, sarà aggiornata ad ogni rinnovo del Contratto degli Enti Locali.

Articolo 8 - Prestazioni previdenziali

1. Gli strumenti di previdenza complementare dovranno essere selezionati tra prodotti che abbiano almeno una linea di investimento con le seguenti caratteristiche:

- a) capitale garantito;
- b) rendimento minimo annuo garantito.

2. Ciascun dipendente, presa visione della regolamentazione e della documentazione informativa della forma previdenziale selezionata, dovrà manifestare espressamente la volontà di adesione.

3. L'Ente può individuare e selezionare anche più di una forma previdenziale.

4. Ove lo strumento finanziario selezionato abbia diverse linee di investimento, il personale potrà aderire alla linea più confacente alla propria condizione e di cambiarla successivamente assumendosi i costi delle operazioni.

Articolo 9 - Cessazione delle condizioni di contribuzione dell'Ente

1. Il fondo previdenziale selezionato dovrà prevedere, in caso di cessazione del rapporto di lavoro con il Comune od in caso di trasferimento del dipendente ad altra direzione la facoltà di:

- a) proseguire la partecipazione al fondo su base personale;
- b) trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale;
- c) riscattare la propria posizione individuale.

2. L'obbligo contributivo dell'Ente ha comunque termine alla cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente o per mobilità del dipendente in direzioni diverse dalla Direzione Politiche della Viabilità.

Articolo 10 - Contribuzione del dipendente

1. E' data facoltà a ciascun iscritto di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari, secondo il regolamento dello strumento selezionato; così come è data facoltà ad ogni dipendente di scegliere se destinare l'intera quota alla previdenza integrativa, con esclusione dell'assistenza integrativa.



2. È altresì possibile per il dipendente, che abbia già stipulato privatamente un'assicurazione a fini previdenziali, far confluire l'importo annuo destinato ad ogni dipendente, nella propria assicurazione.

Articolo 11 - Prestazioni previdenziali

1. Le prestazioni previdenziali di cui beneficeranno gli iscritti al fondo consistono in una rendita e/o nella liquidazione di un capitale secondo il valore attuale, al verificarsi del pensionamento, secondo la normativa vigente ed il regolamento dello strumento previdenziale selezionato.

Articolo 12 - Trasferimento delle risorse al fondo di comparto

1. Qualora la materia venga disciplinata dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro e si renda necessaria, salva diversa disposizione di legge, l'adesione in forma collettiva al predetto fondo, le forme previdenziali selezionate dovranno prevedere il trasferimento delle posizioni individuali al fondo di comparto.